

## **Comunicazione del 24 febbraio 2020 – Operatività con soci delle banche di credito cooperativo. Quesito sulle segnalazioni di vigilanza.**

L'aggiornamento n. 12 della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti” ha introdotto, in sostituzione della precedente <sup>(1)</sup>, una nuova voce segnaletica relativa all'operatività verso soci delle banche di credito cooperativo (BCC) tenute ad aderire a gruppi bancari cooperativi ai sensi dell'art. 37-*bis* del TUB (voce 58886 “Esposizioni – banche di credito cooperativo”). Ciò in coerenza con le nuove previsioni in materia di operatività prevalente con i soci delle BCC introdotte con l'aggiornamento n. 21 della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”. Le modifiche segnaletiche si applicano a partire dalla segnalazione riferita alla data contabile del 31 dicembre 2019.

Per effetto delle modifiche successivamente apportate all'art. 37-*bis*, comma 1-*bis*, TUB <sup>(2)</sup>, con cui è stata data la facoltà alle BCC aventi sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano di adottare, in alternativa al gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, sono pervenute alcune richieste di chiarimento sulle modalità con cui le BCC che non aderiscono al gruppo devono segnalare l'operatività verso soci.

Al riguardo, si fa presente che l'aggiornamento n. 21 della Circolare n. 285, nell'assicurare il coordinamento tra le nuove regole di operatività prevalente con i soci applicabili su base individuale alle BCC e le norme in materia di gruppo bancario cooperativo, ha previsto che, nelle more della costituzione dei gruppi, alle BCC continuino ad applicarsi le disposizioni di cui alla Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 “Istruzioni di Vigilanza per le banche”, Titolo VII, Capitolo 1 <sup>(3)</sup>.

Tenuto conto di quanto precede si precisa che le BCC che per effetto delle modifiche apportate all'art. 37-*bis*, comma 1-*bis*, TUB non hanno aderito ad un gruppo bancario cooperativo continuano a segnalare le attività nei confronti dei soci nella voce 58885 – “Attività di rischio non ponderate – Banche di credito cooperativo” di cui alla Circ. n. 272, già in precedenza utilizzata.

Con l'occasione si fa presente che i termini invio delle voci segnaletiche interessate sono quelli previsti per la base informativa “Y” – “Informazioni prudenziali non armonizzate” della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi

<sup>1</sup> Voce 58885 – “Attività di rischio non ponderate – Banche di credito cooperativo”.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 20-*bis*, comma 1, lett. b) D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

<sup>3</sup> Atto di emanazione - Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” – 21° aggiornamento “Banche di credito cooperativo”

(<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivionorme/circolari/c285/aggiornamenti/Atto-di-emanazione-21-aggtto.pdf>).

informativi”.